



CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 275

del 26/10/2009

O G G E T T O

Costituzione di parte civile in procedimento penale. Rettifica deliberazione di G.C. n.149 del 18/05/2009.

L'anno duemilanove, il giorno ventisei del mese di ottobre nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

AZZOLLINI	Antonio	- SINDACO	- Presente
UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
PETRUZZELLA	Pantaleo	- ASSESSORE	- Presente
BRATTOLI	Anna Maria	- ASSESSORE	- Presente
LA GRASTA	Giulio	- ASSESSORE	- Presente
MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Presente
SPADAVECCHIA	Vincenzo	- ASSESSORE	- Presente
SPADAVECCHIA	Giacomo	- ASSESSORE	- Assente
PALMIOTTI	Michele	- ASSESSORE	- Presente
CAPUTO	Mariano	- ASSESSORE	- Presente
ROSELLI	Luigi	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: **Azzollini Antonio – Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale, dott. Michele Camero.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista e richiamata la propria deliberazione n. 149 del 18.05.2009, con la quale il Comune di Molfetta si è costituito parte civile nel procedimento penale a carico di impresa edile e responsabile del procedimento nell'ambito di opera d'appalto lavori pubblici;

Vista la nota datata 27.07.2009 (prot. n. 12320) con la quale il legale dell'imputato responsabile del procedimento sottolinea che il surrichiamato provvedimento deliberativo contiene un errore nel testo delle premesse narrative là dove è scritto che: "... l'impresa ha beneficiato di una maggiore somma di oltre € 50.000,00 ..." mentre invece il presunto profitto illecito attribuito all'impresa, attraverso la contestata condotta truffaldina che da essa impresa si assumerebbe posta in essere ai danni dell'Ente, sarebbe costituito dal prezzo corrisposto per quella parte dei lavori appaltati e dall'impresa comunque eseguiti per l'Ente nel suddetto importo (in sostanza si tratterebbe di una maggiore somma, ma l'importo di € 50.000,00 era comunque dovuto all'impresa, solo che non doveva essere pagato perché in quel momento i lavori erano ufficialmente sospesi);

Ritenute giustificate tali argomentazioni e ritenuto, conseguentemente, di procedere a rettificare la frase delle premesse narrative che va dalle parole: "...il secondo..." a "...€ 50.000,00 ..." sostituendola con la seguente frase: "...il secondo (quale responsabile del procedimento) è accusato di abuso d'ufficio ex art.323 C.P. in merito alla circostanza che comunicava alla impresa l'ordine di immediata sospensione dei lavori, senza tuttavia procedere prontamente – al fine di scongiurare una prosecuzione dei lavori dell'impresa che avrebbe così potuto "gonfiare" il proprio credito nei confronti dell'Ente – alla redazione del verbale di sospensione dei lavori con accertamento tempestivo della consistenza degli stessi e dei relativi importi; quindi quantificare in qualità di D.L. – ma senza l'emissione di un certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori – le opere eseguite dall'impresa fino a tutto il 03.02.2006, così facendo liquidare in favore dell'impresa la somma di € 50.371,79 oltre IVA, costituente un ingiusto vantaggio patrimoniale e non dovuta anche per non avere l'impresa presentato all'Amministrazione il D.U.R.C. della cui esistenza lo era responsabile anche quale D.L.;

Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1° del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lvo 18.08.2000, n.267, solo dal Dirigente del Settore AA.GG. sulla regolarità tecnica in quanto sul presente provvedimento non ha rilevanza il parere di regolarità contabile;

Visti gli artt. 74 e seguenti del Codice di Procedura Penale;

Visto l'art. 48 del T.U. EE.LL. approvato con D.L.vo 18.8.2000 n. 267;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

Per le ragioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) Di rettificare il testo delle premesse narrative del richiamato provvedimento deliberativo n. 149 del 18.05.2009, come meglio specificato nelle premesse narrative del presente provvedimento.
- 2) Di confermare la costituzione di parte civile e tutte le statuizioni del richiamato proprio provvedimento deliberativo n. 149 del 18.05.2009, non modificate con la presente deliberazione.
- 3) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Comunale, approvato dal C.C. con delibera n. 168 del 13.11.1996, responsabile del presente procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
- 4) Di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel testo di cui sopra, in ottemperanza alle disposizioni dettate dal codice della privacy e sul trattamento dei dati personali "sensibili" di cui al D.Lvo 30.06.2003 n. 196.
- 5) Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del procedimento per gli adempimenti di competenza.